

REGOLAMENTO DI PARCHEGGIO

Art. 1 - Modalità di sosta

Nel presente parcheggio la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento della tariffa, riscossa mediante dispositivi di controllo della durata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 7 c. 1 lettera f).

La sosta è a pagamento dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.

Tariffa minima pagabile è quella corrispondente a trenta minuti di sosta.

Nelle due aree a pagamento di nuova istituzione: piazza della Legna e via Mezzaterra, la sosta è consentita per un massimo di **2 (due) ore**.

La sosta deve avvenire negli appositi stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu.

Articolo 2 - Pagamento della tariffa

Per usufruire della sosta l'Utente deve:

- introdurre nel parcometro/parchimetro in servizio nella zona di parcheggio il corrispettivo in denaro, nei tagli accettati dalla macchina, in base alla tariffa vigente esposta. Il biglietto emesso dalla macchina deve essere posto internamente al veicolo, in modo ben visibile dal parabrezza.
- esporre diverso titolo di parcheggio (abbonamento, permesso, autorizzazione, contrassegno ecc.) previsto per il pagamento della tariffa internamente al veicolo, in modo ben visibile dal parabrezza.

Sono stabilite esenzioni dal pagamento della tariffa:

- per i veicoli destinati al servizio delle persone invalide titolari dell'apposito contrassegno previsto dall'art.188 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- per i veicoli in uso alla Pubblica Amministrazione;
- per i titolari di permesso "rosa" come previsto dalla delibera di Giunta Municipale n.163 del 29/06/2009;
- per i veicoli in uso ad aventi titolo a sostare in "ZTPP Cittadella", in occasione di particolari eventi che interessano la viabilità inclusa nella stessa. Tempi di validità e modalità applicative della presente esenzione è stabilita, di volta in volta, con l'atto che disciplina la viabilità in occasione dell'evento.

Articolo 3 - Sinistri ai veicoli in sosta - Limiti di responsabilità

Nel presente parcheggio non viene effettuata la custodia dei veicoli in sosta, ai sensi del D.Lvo n. 285/1992, art. 7 c. 1 lettera f).

Il Gestore non assume alcuna responsabilità in ordine a danneggiamenti, furti, incendi e sinistri in genere che dovessero interessare i veicoli in sosta o le cose lasciate al loro interno o le persone.

Articolo 4 - Danni agli impianti

Chiunque arrechi danno agli impianti, macchine e quant'altro di proprietà del gestore, dovrà risponderne ai sensi della normativa civilistica e penalistica in vigore.

Articolo 5 - Sanzioni

L'inosservanza del presente regolamento è soggetta alle sanzioni previste dalle vigenti norme amministrative, civili e penali.

In virtù dell'ordinanza comunale che regola il parcheggio, l'Utente che omette di porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 157 c. 8 del D.Lvo n. 285/1992.

L'Utente che viola gli obblighi concernenti la sosta limitata e regolamentata è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 c. 15 secondo periodo del D.Lvo n. 285/1992, e la sanzione è irrogata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione stessa.

Il Gestore si riserva inoltre di procedere al recupero coattivo del corrispettivo dovuto per la durata della sosta.

Articolo 6 - Adesione al contratto

L'effettuazione del parcheggio esprime l'adesione dell'Utente alle condizioni del presente regolamento. A tal fine il presente regolamento è affisso in luoghi ben visibili all'utenza.